



DISCIPLINARE TECNICO PER LA SPONSORIZZAZIONE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN CAMBIO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ LEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “GIORNO DEL GIOCO 2025” DEL 21/05/2025.

1. OGGETTO:

Oggetto delle proposte di servizi e forniture possono riguardare, a titolo esemplificativo, corsi per bambini, animazione per bambini, gadget e regali per bambini, accessori personalizzati, beni alimentari preconfezionati e a norma di legge per i quali l'affidatario si impegna a totale cura e proprie spese;

La consegna, il trasporto e il montaggio sono a carico dello sponsor.

2. DESCRIZIONE:

Il Comune di Pomigliano d'Arco (*Sponsee*) stipula Accordi di Sponsorizzazione al fine di migliorare l'offerta di servizi e forniture per la realizzazione della manifestazione denominata Giorno del Gioco 2025 che si terrà in Pomigliano d'Arco in data 21 maggio 2025.

L'accordo di sponsorizzazione ha durata fino alla realizzazione della manifestazione a partire dalla stipula del contratto di sponsorizzazione.

3. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE (SPONSEE):

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE (SPONSOR)

POSSONO PARTECIPARE TUTTI I SOGGETTI sia pubblici sia privati, di qualsiasi forma e natura giuridica. In conseguenza l'Amministrazione invita ad aderire al presente Disciplinare Tecnico, presentando proposte di servizi e forniture a tutti i soggetti interessati e ovvero: singoli cittadini, circoli, comitati, associazioni; soggetti giuridici ed operatori commerciali come banche, imprese, società, condomini privati, negozi, ristoranti, pizzerie e pub, bar e pasticcerie, ecc.; operatori economici come gli artigiani e i liberi professionisti titolari di studi; le organizzazioni di volontariato; le parrocchie ed enti religiosi; gli istituti scolastici di ogni ordine e grado ecc....

Gli aspiranti Sponsor dovranno autocertificare:

- a) l'inesistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra situazione considerata da norme di legge pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale;
- b) l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- c) l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (per le imprese);
- d) la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- e) il possesso dei requisiti viene autocertificato utilizzando il facsimile “**MODELLO DI DOMANDA_Dichiarazione Unica Sostitutiva – ALLEGATO B**”, ovvero altro documento avente il medesimo e puntuale contenuto.

Non sono ammesse proposte di Sponsorizzazioni provenienti da organismi, enti o associazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa o che riguardino pubblicità diretta o collegate alla promozione o distribuzione di tabacchi, prodotti alcolici, materiale pornografico ed a sfondo sessuale o riferite allo sfruttamento del lavoro minorile, al gioco d'azzardo, alla vendita di armi per finalità diverse dall'uso sportivo, con l'utilizzo di messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio e minaccia.

L'Amministrazione Comunale ha piena facoltà di rifiutare proposte pervenute da Sponsor che rientrino nelle casistiche sopra elencate o in quelle ad esse assimilabili.

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SPONSORIZZAZIONE

Per essere ammesso alla selezione ciascun aspirante Sponsor dovrà far pervenire l'allegato modello di domanda di partecipazione con la specifica del servizio o beni offerti firmata del soggetto partecipante mediante l'allegata **DOMANDA - Dichiarazione Unica Sostitutiva** di cui al *facsimile* (**ALLEGATO B**), sottoscritta dal legale rappresentante, del quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità in corso di validità.

La domanda dovrà contenere una breve descrizione del servizio o beni offerti e del valore economico stimato degli stessi. È possibile allegare anche una breve **RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA** dell'intervento contenente:

- a) relazione descrittiva con le quantità e qualità dei prodotti o servizi offerti principali al fine di valutare al meglio la proposta;
- quantificazione degli oneri sostenuti dal proponente;

– indicazione della tempistica per la realizzazione del servizio o fornitura.

Si precisa che l'Amministrazione Comunale (Sponsee), potrà invitare i soggetti concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

6. ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE TRA LE PARTI

Tra ogni singolo Sponsor e l'Amministrazione Comunale verrà siglato uno specifico **Schema Accordo di Sponsorizzazione – ALLEGATO C)**.

7. STIPULA DELL'ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE – ALLEGATO C)

L'articolo 43 della legge 449/97 prevede, al comma 1, la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.

Il ricorso alle sponsorizzazioni è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

1. *perseguimento di interessi pubblici;*
2. *esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata (condizione che può essere ricondotta al principio di sussidiarietà orizzontale);*
3. *devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti.*

La stipula è subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale nei modi e termini di cui al DPR 445/2000 s.m.i., nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.

8. ONERI

Gli oneri derivanti dagli interventi (Sponsorizzazione) sono a completo carico del soggetto (Sponsor) che fornisce la prestazione offerta all'Amministrazione Comunale (*Sponsee*).

Inoltre:

- ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione che non sia contemplata nella proposta, dovrà essere sottoposta all'ufficio competente comunale e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta all'affidatario;
- a loro volta, gli sponsor si assumono la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione e/o manutenzione - comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo di Sponsorizzazione, sollevandone contestualmente l'Amministrazione Comunale.

N.B.: Lo "*Sponsor*" è tenuto a rendere il corrispettivo per la veicolazione pubblicitaria del proprio nome/marchio/logo mediante la realizzazione nella forma diretta o indiretta, a propria cura e spese, dei servizi e forniture offerti con responsabilità a proprio carico.

9. CORRISPETTIVO:

I soggetti privati che eseguiranno, a proprie cure e spese le prestazioni offerte otterranno in cambio, oltre ai benefici fiscali, il necessario ritorno di immagine. Infatti, quale corrispettivo, lo Sponsor potrà

usufruire di mezzi pubblicitari all'interno dei canali social e nelle sedi fisiche predisposte dallo Sponsee, da personalizzare a cura e spese dello Sponsor secondo lo Schema.

Sotto l'aspetto della documentazione contabile si ricorda che le sponsorizzazioni, diversamente dalle erogazioni liberali, rappresentano un contratto atipico a titolo oneroso consensuale che è rilevante ai fini IVA ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. i), del DPR 633/1972 secondo cui *“gli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività:*

i) pubblicità commerciale”; trattasi di un contratto a prestazioni corrispettive per mezzo del quale lo sponsor si impegna ad assicurare un compenso al contraente, in questo caso Ente Locale, per visibilità del marchio o prodotti in occasione di una iniziativa (Risoluzione n. 88 del 11 luglio 2005). Ai soggetti individuati come Sponsor, lo Sponsee garantirà, in generale, un opportuno ritorno di immagine consistente nella visibilità del proprio logo o marchio e nella pubblicizzazione dell'iniziativa nei limiti di seguito specificati, relativi a ciascun progetto o iniziativa oggetto di sponsorizzazione, attraverso diversi canali informativi fino al completo svolgimento delle iniziative/servizi/interventi.

La visibilità potrà essere concessa, in linea generale:

- mediante l'esposizione di TABELLA/E sull'area oggetto di sponsorizzazione, con dimensioni e grafica prestabilita ed uniformata, sul/i quale/i inserire il proprio logo - ragione/denominazione sociale – ditta – marchio – ecc.;
- le caratteristiche tecniche/estetiche e le dimensioni di tale TABELLA/E saranno definite dall'amministrazione e l'installazione nei luoghi assegnati dovrà avvenire nel rispetto sia delle specifiche tecniche impartite dallo Sponsee per tramite dell'ufficio comunale competente, con sopralluogo congiunto unitamente al personale del Corpo della Polizia Municipale a norma del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione;
- le spese relative alla realizzazione e all'installazione della tabella/delle tabelle saranno a carico dello Sponsor;
- la singola tabella, comunque, andrà calibrata ed adattata caso per caso al peculiare contesto specifico in cui dovrà essere inserita e le dimensioni potrebbero variare in funzione di questo: sarà l'ufficio competente a definire le eventuali modifiche per l'adattamento;
- è previsto specifico esonero per lo Sponsor dell'obbligo di presentazione della dichiarazione relativa all'imposta comunale sulla pubblicità, di cui all'art.8 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507;
- mediante la facoltà per lo Sponsor di rendere nota la sponsorizzazione associando il proprio nome, immagine, attività, marchio, all'iniziativa del Comune di Pomigliano d'Arco, tramite materiale pubblicitario e/o illustrativo e/o attraverso i propri canali istituzionali (es. sito internet), restando espressamente inteso che tale attività dovrà essere concordata preventivamente tra le parti;
- è vietato collocare sui cartelli pubblicità di altre aziende, imprese, ditte, ecc. pena la decadenza immediata del contratto senza che l'affidatario possa avanzare pretese risarcitorie;
- i cartelli pubblicitari di sponsorizzazione presenti sulle aree interessate, non conformi a quelli istituzionali ed a quanto stabilito nel presente bando, saranno rimossi con onere a carico del contraente;
- la collocazione dei cartelli istituzionali di sponsorizzazione dovrà garantire la visibilità della segnaletica stradale e non creare confusione o interferenze all'utente della strada: ciascun cartello dovrà essere realizzato con materiale idoneo e collassabile che, ad ogni eventuale impatto, non opponga resistenza al veicolo.

L'installazione delle tabelle dovrà seguire le vigenti regole del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione.

Le tabelle pubblicitarie riporteranno il logo del Comune di Pomigliano d'Arco e il nome/marchio/logo dello Sponsor. Le TABELLE da installare nelle aiuole, marciapiedi, giardini, parchi, aree attrezzate e nuove aree da destinare a verde pubblico dovranno avere dimensioni massime tali da non costituire pericolo e non intralciare lo svolgimento della manifestazione. La dimensione massima è fissata in 2 metri per 2.

Possono essere distribuiti anche volantini e materiale pubblicitario.

La tabella potrà comunque essere calibrata ed adattata caso per caso al peculiare contesto specifico in cui dovrà essere inserita e le dimensioni potrebbero variare in funzione di questo, nel rispetto comunque delle dimensioni massime stabilite dal Codice della strada.

Il numero delle tabelle pubblicitarie per la sponsorizzazione proposto dagli Sponsor verrà valutato dall'ufficio comunale competente in relazione alla conformazione e superficie dell'area ed è comunque consentita la posa di massimo n. 3 tabelle.

Nelle aiuole spartitraffico e nelle immissioni e uscite stradali delle rotatorie È VIETATA LA POSA DI TABELLE PUBBLICITARI DI QUALSIASI TIPO.

Le scritte ed i marchi/logo riportati nella tabella dovranno avere caratteristiche di sobrietà e permettere una rapida lettura riducendo al minimo l'attenzione (e distrazione) da parte dell'utente della strada. Di regola le tabelle non potranno contenere frecce direzionali, né indirizzi o recapiti di alcun tipo, ad eccezione della località in cui è ubicata la sede della ditta: le tabelle non dovranno creare interferenze con la segnaletica e con l'illuminazione stradale, e far sì che vengano mantenute tutte le condizioni di visibilità atte a garantire la sicurezza della circolazione veicolare.

Nella scelta e nell'abbinamento dei colori si dovranno evitare combinazioni tali da generare confusione con i cartelli della segnaletica stradale: si dovrà evitare in particolare l'uso della gradazione di rosso prevista per i segnali stradali e l'uso della gradazione di azzurro impiegato per le frecce d'obbligo.

Non è ammessa un'illuminazione specifica per le tabelle in quanto potrebbe provocare disturbo con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

Le caratteristiche tipologiche della tabella saranno verificate dall'Ufficio comunale.

Le tabelle, preventivamente alla installazione, saranno valutate caso per caso e potranno essere autorizzati solo qualora siano tali da non arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione e dei cittadini utenti della manifestazione.

Ad ogni modo, in caso di installazione su aiuole, rotatorie o strade di percorrenza devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- fissaggio stabile al suolo;
- nelle aiuole e nelle aree verdi, con esclusione delle isole centrali delle rotatorie stradali e delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, l'altezza massima della tabella comprensivo della struttura di sostegno dovrà essere di cm. 40 dal suolo;
- nelle isole centrali delle rotatorie stradali comunali la tabella non potrà avere dimensioni superiori a 40 cm per altezza e cm. 40 di lunghezza, come prescritto dall'art. 23 comma 7 bis del D. Lgs n. 285/1992 (CdS):
 - l'altezza massima della tabella comprensivo della struttura di sostegno non dovrà superare i 40 cm. e comunque dovrà garantire la visibilità stradale: saranno valutati i casi particolari;
- nelle isole di traffico delle intersezioni canalizzate lungo le strade comunali (aiuole spartitraffico, bordi laterali, bordi laterali delle intersezioni) è vietata la collocazione di qualsiasi tabella pubblicitaria ai sensi del comma 1 dell'art.23 del CdS;

- essere disposto lungo una circonferenza concentrica al centro della rotatoria che risulti arretrata di una fascia tale da garantire la piena visibilità stradale, ossia di 2 metri;
- distanza minima dalla cordatura dello spartitraffico cm 100 negli spazi verdi, ad esclusione delle rotatorie;
- presentazione di idonea dichiarazione tecnica relativa alle tabelle attestante che la struttura, compresi gli ancoraggi al terreno, è realizzata e posta in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità.

10. CRITERI DI SELEZIONE DELLO SPONSOR

I servizi o forniture offerti verranno valutati dal Dirigente del Settore 2 “Risorse Umane e Politiche Culturali” eventualmente coadiuvato da personale tecnico del Comune opportunamente nominato e l’affidamento verrà disposto a favore dell’aspirante Sponsor che abbia presentato l’offerta di Sponsorizzazione di maggiore valore qualitativo da determinarsi mediante attribuzione di un punteggio secondo i criteri sotto riportati.

L’Amministrazione si riserva la facoltà:

- di affidare la Sponsorizzazione anche in presenza di una sola offerta;

Criteri di selezione:

Valore ponderale	Punteggio massimo	Articolazione del punteggio	
		descrizione	punteggio
Qualità complessiva del progetto dal punto di vista tecnico	100	Valore tecnico-estetico della proposta	Attribuiti massimo <u>10</u> punti
		Originalità della proposta	Attribuiti massimo <u>10</u> punti
		Completezza della proposta con assunzione a proprio delle spese e costi	Attribuiti massimo <u>30</u> punti
		Valore economico della proposta di sponsorizzazione	Attribuiti massimo <u>40</u> punti
		Uso di prodotti e servizi nel rispetto dell’ambiente	Attribuiti massimo <u>10</u> punti

In caso di parità di punteggio la Commissione provvederà a richiedere agli aspiranti Sponsor interessati la proposta di una ulteriore miglioria; si aggiudicherà chi avrà presentato la migliore proposta.

In caso di coincidenza dei punteggi assegnati, verrà privilegiata la soluzione più vantaggiosa per il Comune.

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà:

- di non procedere all'affidamento o di procedere ad affidamento definitivo intervenuto e alla revoca dello stesso per motivi di interesse pubblico;
- di proporre variazioni alla proposta progettuale presentata in sede di offerta, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente e, in tal caso, si riserva altresì la facoltà di negoziare le migliori condizioni con l'offerente;
- di procedere, nel caso di impossibilità a stipulare il contratto con il concorrente precedente classificato per mancanza dei requisiti richiesti, ad affidare la Sponsorizzazione all'aspirante Sponsor che segue in graduatoria previo accertamento dei requisiti, o al terzo qualora il secondo non accettasse;

11. CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il soggetto o l'impresa che esegue i servizi o forniture, in proprio o per conto dell'affidatario Sponsor, avrà l'obbligo di adottare, durante tutta l'esecuzione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e di terzi e per non produrre danni ai beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa si assumerà ogni responsabilità sia civile che penale, nel caso di infortuni o danni.

L'Impresa è tenuta al rispetto delle norme dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. oltre a quelle previste dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, con particolare riferimento ai cantieri stradali.

L'aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza, sotto la sua esclusiva responsabilità, di tutte le disposizioni in materia antinfortunistica relativamente alle maestranze addette ai lavori.

Per le sponsorizzazioni aventi ad oggetto solo fornitura di beni e beni di consumo o alimentari dovranno essere palesate agli utenti le caratteristiche degli alimenti e bibite offerti che dovranno essere confezionati, dotati di etichette a norma di legge contenenti anche le indicazioni per eventuali allergie e intolleranze. Gli alimenti devono essere correttamente conservati e trasportati.

Per quanto riguarda i gadget e le forniture in generale di beni, questi dovranno essere a norma CEE e non costituire pericolo per l'utenza. Lo sponsor si assume ogni responsabilità per i danni arrecati dalla natura o malfunzionamento dei beni offerti.

12. VERIFICHE

L'Amministrazione comunale, tramite il proprio personale tecnico, verificherà lo stato delle prestazioni o forniture oggetto dell'Accordo di Sponsorizzazione, riservandosi - in caso di mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Disciplinare Tecnico da parte dello Sponsor - la possibilità di adottare le procedure previste dagli artt. 1454 e 1456 del Codice Civile.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accedere alle aree ogni qualvolta sia necessario per l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle strade, ovvero per ragioni di pubblico interesse.

Lo Sponsor dovrà consentire, inoltre, l'effettuazione di interventi di sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi e sotto servizi a cura del Comune o di altri enti interessati a lavori a carattere o di interesse pubblico che provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone

interessate. Tali interventi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

L'Amministrazione Comunale non ha la facoltà di concorrere alle spese necessarie per l'allestimento.

13. OBBLIGHI E DIVIETI

Al soggetto Sponsor è vietata la vendita di contratti pubblicitari: in caso di inadempienza si provvederà ai sensi dei succitati artt. 1454 e 1456 del Codice Civile.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione che non sia già contemplata nella richiesta, dovrà essere sottoposta all'attenzione dell'Amministrazione Comunale ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta da parte del Dirigente del Settore competente.

Qualora lo stato dei luoghi venisse danneggiato o alterato, il soggetto Sponsor provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino sostenendone gli oneri e i costi.

Nel caso in cui si verificasse un incidente stradale rilevato personale del Corpo della Polizia Municipale con danni alle opere realizzate nell'area in questione dalla Parte, il risarcimento relativo ai danni subiti potrà essere recuperato direttamente dalla Parte stessa presso la Compagnia di Assicurazione del danneggiante.

Qualora la Parte volesse avvalersi della eventuale Società alla quale il Comune di Pomigliano d'Arco ha affidato il servizio di recupero dei danni provocati da terzi su strade comunali, la Parte dovrà fornire apposito preventivo di spesa relativo al ripristino dei danni subiti nonché la dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da fotocopia di documento di identità dello stesso allegata all'Accordo di Sponsorizzazione sottoscritto.

Alla scadenza dell'Accordo di Sponsorizzazione, le eventuali opere e tutte le specie vegetali allocate nelle **aree a verde pubblico di proprietà comunale, sito su strade e piazze, rotatorie stradali e aree spartitraffico, aiuole, fioriere** rimarranno di proprietà del comune.

14

14. DURATA E PRESCRIZIONI

Il contratto di sponsorizzazione e le prestazioni da esso derivanti avranno una durata che terminerà con la conclusione della manifestazione "Giorno del gioco2025".

Per tutta la durata e dopo la prestazione lo Sponsor sarà responsabile civilmente e penalmente per danni a terzi e pertanto dovrà stipulare apposita polizza assicurativa che scagioni l'Amministrazione da tutti i rischi e danni che dovessero derivare dalla gestione dell'area.

La Sponsorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento a discrezione dell'Amministrazione nel caso in cui si verificassero danni o in caso di inadempienze degli obblighi di manutenzione e tenuta in efficienza delle zone assegnate e comunque, fatta salva per l'Amministrazione la possibilità di esigere la riparazione del danno.

E' assolutamente vietata la possibilità di cedere gli spazi pubblicitari a soggetti terzi, a pena di decadenza immediata dell'affidamento.

Lo Sponsor, senza obbligo alcuno, dopo un anno dall'inizio della concessione può in qualsiasi momento recedere dalla stessa attraverso comunicazione scritta che dovrà comunque presentare all'Amministrazione Comunale almeno 3 (tre) mesi prima della data di fine rapporto.

15. IPOTESI DI RISOLUZIONE DELL'ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE

È genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, che costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, le seguenti ipotesi:

- messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell'impresa intestataria dell'Accordo di Sponsorizzazione;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell'Accordo;
- perdita, da parte dello Sponsor intestataria dell'Accordo di Sponsorizzazione, dei requisiti per l'esecuzione, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

Il predetto elenco è meramente indicativo e/o esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo. Il provvedimento di risoluzione del contratto è oggetto di notificazione alla ditta, secondo le vigenti disposizioni di legge.

È comunque facoltà dell'Amministrazione dichiarare a suo insindacabile e motivato giudizio risolto l'Accordo di Sponsorizzazione senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od altra qualsiasi formalità all'infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

Lo Sponsor, senza obbligo alcuno, dopo un anno dall'inizio della concessione può in qualsiasi momento recedere dalla stessa attraverso comunicazione scritta che dovrà comunque presentare all'Amministrazione Comunale almeno 7 giorni prima della data di fine rapporto.

16. CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione dell'Accordo di Sponsorizzazione - sempre che non comporti decadenza della stessa - dovrà essere di esclusiva giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Nola.

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Marcella Montesano – DIRIGENTE DEL SETTORE 2 - “RISORSE UMANE E POLITICHE CULTURALI”.

Costituiscono allegati al presente:

- **ALLEGATO A)**: Avviso di manifestazione d'interesse;
- **ALLEGATO B)**: Domanda di partecipazione,
- **ALLEGATO C)**: Bozza Accordo di Sponsorizzazione;
- **ALLEGATO D)**: Disciplinare Tecnico.

IL FUNZIONARIO
dott. Giuseppe Esposito

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Marcella Montesano

